



CITTA' DI FINALE LIGURE

Provincia di Savona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 30/11/2020

Riapprovato con Delibera C.C. n. 10 del 08 febbraio 2021

Modificato con Delibera C.C. n. 123 del 23/12/2021

Indice generale

Articolo 1 – Oggetto.....	2
Articolo 2 – Classificazione del Comune.....	3
Articolo 3 – Norme di riferimento.....	3
Articolo 4 - Presupposto del canone.....	3
Articolo 5 - Soggetti passivi.....	3
Articolo 6 – Ambito di applicazione del canone.....	4
Articolo 7 – Esenzioni dall'applicazione del canone.....	4
Articolo 8 – Scomputo del canone.....	4
Articolo 9 – Tariffe.....	4
Articolo 10 – Stagionalità.....	4
Articolo 11 – Criteri per la determinazione del canone.....	5
Articolo 12 – Modalità di determinazione del canone.....	5
Articolo 13 – Suddivisione del territorio in categorie.....	5
Articolo 14 – Versamento del canone.....	6
Articolo 15 – Subentro, cessazione e rimborsi.....	6
Articolo 16 – Decadenza della concessione.....	7
Articolo 17 – Sanzioni e penalità.....	7
Articolo 18 - Sanzioni amministrative pecuniarie e indennità.....	8
Articolo 19 - Riscossione coattiva.....	9
Articolo 20 – Trattamento dei dati personali.....	9
Articolo 21 – Norme transitorie.....	9
Articolo 22 – Norme finali.....	9
ALLEGATO A elenco categorie strade.....	11
ALLEGATO B coefficienti mercatali.....	14

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate previsto dalla Legge n. 160 del 27/12/2019 ai commi da 837 a 845, di seguito denominato “canone”, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 – Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Finale Ligure si colloca nella fascia tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti, avendo al 31 dicembre 2019 una popolazione di n. 11.340 abitanti.

Articolo 3 – Norme di riferimento

1. Lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche di cui alla Legge Regionale n. 1/2007, nonché il rilascio di concessioni e autorizzazioni è disciplinato dal “Regolamento del commercio al dettaglio su aree pubbliche” approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 5/2/2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal “Regolamento per la vendita al pubblico dei prodotti di produzione propria da parte degli imprenditori agricoli” approvato con deliberazione C.C. n° 95 del 31/8/2015 e modificato con deliberazione C.C. n. 96 del 29/9/2020.
2. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, al rilascio, sospensione e revoca della concessione di suolo pubblico e all'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra disposizione, in quanto compatibile.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, di parte delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante.
2. La concessione all'occupazione del suolo pubblico è rilasciata dal Comune secondo le norme nazionali, regionali ed i regolamenti comunali vigenti, a persone fisiche o a società regolarmente costituite.

Articolo 5 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto al Comune:
 - a) dall'operatore, titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
 - b) dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti);
 - c) dagli operatori commerciali che svolgono attività in forma itinerante.

Articolo 6 – Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle seguenti categorie economiche:
 - a) commercio al dettaglio su area pubblica;
 - b) chioschi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) edicole;
 - d) produttori agricoli;
 - e) mercatini artigianato e/o hobbisti;
 - f) manifestazioni straordinarie di cui all'art. 32 L.R. 1/2007;

Articolo 7 – Esenzioni dall'applicazione del canone

1. Gli operatori che esercitano il commercio in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario per la consegna della merce non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione né al pagamento del canone.

Articolo 8 – Scomputo del canone

1. La Giunta Comunale avrà facoltà di autorizzare lo scomputo di tutto o parte del canone, nei confronti di uno o più operatori, in caso di effettuazione di opere di pubblica utilità.

Articolo 9 – Tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare.

Articolo 10 – Stagionalità

1. Per le occupazioni temporanee, realizzate dai concessionari titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dei vigenti regolamenti comunali, aventi durata pari o superiore a 60 giorni e inferiore all'anno, sarà applicata la relativa tariffa giornaliera nella percentuale del 35%.

Articolo 11 – Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato secondo i seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) tipologia dell'occupazione
 - c) superficie occupata, espressa in metri quadrati
 - d) zona del territorio comunale dove si realizza l'occupazione.
2. Alla luce delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

ALLEGATO A : Classificazione per "CATEGORIE" in base all'importanza delle strade e delle aree pubbliche in cui insiste l'occupazione; ai fini dell'applicazione dei coefficienti di valutazione previsti dal presente regolamento;

ALLEGATO B : prospetto delle diverse fattispecie di occupazione di suolo soggette a canone con indicazione dei coefficienti di valutazione da applicare.
3. Limitatamente alla prima annualità di applicazione del canone, sono determinati i coefficienti di valutazione da applicare a ciascuna tipologia per il calcolo del canone dovuto. Per le annualità successive alla prima, la determinazione dei coefficienti di cui all'ALLEGATO B è delegata alla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Articolo 12 – Modalità di determinazione del canone

1. Ai sensi del comma 843 dell'art. 1 della L. 160/190 sono previste le seguenti modulazioni:
 - a) aumento del 25 per cento della tariffa giornaliera di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) del presente regolamento;
 - b) riduzione del 30 per cento del canone complessivamente determinato per le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale
2. Le frazioni di canone sono arrotondate all'euro inferiore per importi fino a 50 centesimi, all'euro superiore negli altri casi.

Articolo 13 – Suddivisione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e le aree del Comune sono classificate in quattro categorie, individuate nell'ALLEGATO A, in relazione alla loro rilevanza commerciale, ricavata dagli elementi di centralità ed intensità abitativa, anche sulla base dei criteri posti dal codice della strada. Qualora venissero intitolate nuove strade l'aggiornamento dell'elenco di cui all'ALLEGATO A sarà di mera competenza della Giunta Comunale.
2. Qualora l'occupazione riguardi più strade ricadenti in diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla categoria meno elevata.

Articolo 14 – Versamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, ovvero da disposizioni legislative intervenute successivamente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per quanto riguarda le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o mercati (spuntisti) il pagamento del canone dovrà essere effettuato entro il 5° giorno successivo all'occupazione.
4. Per i soggetti titolari di concessione il canone è da versarsi annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Il canone, di norma, deve essere versato in unica soluzione. Qualora l'ammontare del canone sia superiore ad euro 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate, senza interessi, aventi scadenza nell'ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, giugno e settembre, dell'anno di riferimento del canone;
6. Limitatamente al primo anno di applicazione la scadenza entro cui versare il canone è fissata al 30 giugno, ovvero, in caso di rateazione, le scadenze delle prime tre rate sono fissate al 30 giugno.

Articolo 15 – Subentro, cessazione e rimborsi

1. Nel caso di subentro ad una concessione a seguito di atto notarile ovvero mortis causa, la stessa concessione, autorizzazione potrà essere rilasciata solo nel caso in cui il titolare della concessione originaria risulti in regola con i pagamenti del canone.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.
4. Il titolare della concessione può richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso del canone versato e non dovuto entro il termine di cinque anni dal versamento.
5. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.
6. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori ad € 12,00, al netto degli interessi maturati.
7. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Articolo 16 – Decadenza della concessione

1. La concessione decade, oltre ai casi previsti dai locali Regolamenti ed Ordinanze, nel caso in cui il concessionario non abbia provveduto al versamento del canone per una o più annualità.

Articolo 17 – Sanzioni e penalità

1. Le occupazioni prive della concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultino difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) risultino eccedenti rispetto alla superficie concessa;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla decadenza o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da competente pubblico ufficiale, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni abusive, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 5 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata concessa, aumentata del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla precedente lettera a), né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
4. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione, ovvero difformi dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno commesso la violazione.
5. In caso di occupazione utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi sono obbligati in solido al pagamento delle somme dovute o accertate a loro carico.
6. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge

27/12/2019 n. 160. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 18 - Sanzioni amministrative pecuniare e indennità

1. L'omesso versamento del canone alle scadenze stabilite, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 5%. Oltre il quindicesimo giorno ed entro il trentesimo si applica una maggiorazione del 20%.
3. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 nè maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019 n. 160;
4. L'omesso versamento del canone di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 16 del presente Regolamento. La decadenza della concessione comporta che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 17 del presente Regolamento.
5. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza della concessione.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone;
7. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi in conformità all'art. 1 comma 792, della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE (GDPR).

Articolo 21 – Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge 160/2019, non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 22 – Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del Canone, disciplinato con il presente regolamento, è abrogato il regolamento comunale in materia di Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché tutte le altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1^a gennaio 2021.

ALLEGATO A

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CATEGORIA I^A

Rione MARINA:

Via Alonzo – Via Barrili – Via della Pora - Via Bolla – Piazzale Buraggi – Via Concezione – Via Colombo – Vico Cosmelli – Vico S.Erasmo – Vico Ferri – Vico Gandolino – Via Garibaldi – Via Ghiglieri – Lungomare Italia/Lungomare Migliorini – P.ta Doria – P.ta della Vittoria – P.za Cavour – P.za Donatori di Sangue – P.za Vittorio Emanuele II – P.za Vittorio Veneto – P.za del Mare – P.za dell’Oro - P.za di Spagna – Via A.G. Barrili – Via Bardineto – Via Bernini – Via Bolla – Via Bassi – Vico Amoretti – Vico Brichieri – Vico Buraggi – Vico Carbone – Vico Chiuso Bonora – Vico Chiuso Casanova – Vico Legnino – Vico Marassi – Vico Prasca – Vico Serra – Vico Tubino – Vico Verdura – Vico dei Travi – Vico del Municipio – Vico del Sale – Vico di P.ta Doria – Via F. Aporti – Via Mazzini – Via N. Saccone – Via Polupice – Via Ruffini - Vico Massaferro – Via T.Pertica – Piazza San Giovanni Battista – Via S.Pietro – Via Roma – Via E. Rossi – Via Unità d’Italia – Via G. Mameli – Via De Raymondi – P.le dei Gabbiani/P.le Wuillermin – Via Torino – Piazzetta Leonardo Chiesa – Archivolto Virgilio Fedi.

Rione PIA:

Piazza Castelfranco – Lungomare Vecchiato Alojse – Via G.B. Drione- Corso Europa -Via Genova – Lungomare Italia- Via Molinetti- Piazza Oberdan – Via Porro – Piazza del Lido – Via Santuario (fino al ponte) – Lungomare A. Migliorini – P.za C. Mamberto – P.za Toscana – Via Aosta – Via Asilo – Via Aurelia – Via IV Novembre – Via Lido – Via Piemonte – Via delle Mimose – Piazza Donat Cattin.

Rione VARIGOTTI:

Passeggiata Lorenzo Bottino- Piazza del sole – Via al Capo – Piazza Cappello da Prete – Via Aurelia – piazza dei Pescatori.

Rione BORGO:

Piazza Garibaldi – Via Nicotera - Piazza San Biagio – Via Torcelli – P.za del Tribunale – Via Gallesio – Piazza Milite Ignoto – Piazza Porta Testa – Via S.Rocco – Piazza Aicardi – Via Annunziata – Giardini Mantero – P.ta Meloria – P.za Montale – P.za Boine – P.za della Lira Italiana – Via Lancellotto – Via del Municipio – Via del Reclusorio – Via del Vicario – Via delle Fabbriche.

CATEGORIA II[^]

Rione MARINA:

Viale D. Alighieri – Sal.ta Al Boschetto – Via Brunenghi – Via S.Cagna – Località Castelfranco – Via G. Caviglia – Salita del Grillo – Via Cesare Abba – Via XXV Aprile – Piazzetta Giuseppe Baracco – Piazza E. De Amicis – Via S. Francesco – Piazza Milano – Via Ippolito Nievo – Via Andrea Silla - Via Ulivi – Via del Sagittario – G.ta S. Carlo – G.ta delle Rose – G.ta Calstelfranco – Giardini F. Gatti – Giardini ai Caduti Finalesi – Giardini della Libertà – P.le Issel – P.ta della Serenità – P.ta della villetta – P.za Caduti di Nassiria – V.le Piaggio – Via Sbarbaro – Via Caprazoppa – Via Cassiopea – Via Edelmira S. – Via Genova – Via al Bricco – Via dei Forti Legnino – Via del Belvedere – Via del Centauro – Via del Cigno – Via dell’Edera – Via della Pineta – Via delle Ginestre – Via delle Pleiadi – Vico Altino.

Rione PIA:

Via Bolognani– Piazzale delle Bocce – Via Calvisio (fino al dopolavoro) – Via della Cicala – Via Piemonte – Strada che da Via Lungosciusa porta ai condomini Trieste ecc. – Viale delle Mimose – Via Veneto – Via Privata Ventura – Via Lungosciusa(fino al tennis) – Via Castelli – Via Santuario (oltre il ponte) – Piazza Abbazia – Via delle Azalee – Via Madonna – Via delle magnolie – Via delle Orchidee – Regione San Donato – Via delle Viole – Via dei Conti Vacca – P.co G. Puccini – P.za Verdi – P.za Gerini – S.ta Balilla – S.ta Barabina – S.ta Marini – S.ta Palmarini – V.le Alessandria – Via Barabina – Via Cadana – Via Castelletto (Superiore ed Inferiore) – Via Cuneo – Via Lunaro – Via Donizetti – Via Lombardia – Via Madonnina – Via Manie – Via Manie Grè – Via Molini – Via Cappa – Via Paradiso – Via Paradiso Superiore – Via Rossini – Via S. Donato – Via Varese – Via degli Anemoni – Via degli Oleandri – Via dei Glicini.

Rione VARIGOTTI: Via Lungo Lido – Via della Stazione – Vico della Fontana – Via del Frantoio – Vico della Luna – Strada degli Orti – Vico delle Stelle – Parco degli Ulivi – Via Vecchia Aurelia.

Rione BORGO:

Viale D. Alighieri – Via Brunenghi - Via Fiume – Via Benenati – Via Cavasola – S.da Romana – Via A. Manzoni – Via Aquila – Via Becchignolo – Via Berretta – Via Calice – Via Govi – Via Filelfo – Via Monte Tabor – Via Pascale – Via San Michele – Via dell’Edera – Via delle Mura.

CATEGORIA III[^]

Rione PIA:

Località Monte – Vico Beppe – Vico Cardano – Vico Confine – Via della Costa – Vico Drago – Vico Melogno – Vico Ninetta – Vico del Pozzo – Vico Riparo – Vico Scarrone – Vico Ferri – Loc. Monte (canala) – Loc. Revaste – Vico Castelli.

Rione BORGO:

Via Arnaldi – Viale E. Celesia – Via Macello – Loc. Bricchetto – Loc. Aquila – Loc. sotto Ripa – P.co L. Fontana – Via Caprazoppa – Vico Ditta.

Rione VARIGOTTI:

Vico Archivolto – Strada degli Arenzi – Strada Arnaldi – Vico Bardini – Vico del Bastione – Strada del Boriolo – Vico del Burò – Località Cà dei Mori – Vico della Caserma – Via Castelletto – Vico della Fontana – Località Giardino – Strada Isasco – Piazzetta del Libeccio – Via Madino – Vico Mendaro – Strada del Mulino – Località Pino – Vico del Portico – Vico Rossi – Via S. Lorenzo – Vico della Scala Santa – Vico Storto – Via del Sottovia.

Rione CALVISIO:

Via Calvisio (dal Dopolavoro al Ponte Buon Viaggio).

CATEGORIA IV[^]

In questa categoria sono comprese tutte le aree e gli spazi sia pubblici che privati gravati da servitù di pubblico passaggio o di uso pubblico, non annoverate nelle precedenti categorie ed in particolare situate nelle frazioni: Gorra, S. Bernardino, Perti, Olle (Superiore ed Inferiore), Verzi, Calvisio e Le Manie.

ALLEGATO B

PROSPETTO FATTISPECIE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER OCCUPAZIONI

Categorie d'importanza delle strade, aree e spazi (vedi allegato A)	Coefficiente tariffa annuale	Coefficiente tariffa giornaliera
CATEGORIA I	1,00	1,00
CATEGORIA II	0,90	0,90
CATEGORIA III	0,70	0,70
CATEGORIA IIV	0,60	0,60
Tipologia di occupazioni	Coefficiente tariffa annuale	Coefficiente tariffa giornaliera
Mercati e fiere per Feste Patronali/Nazionali	non previsto	13,20
Mercati (banchi alimentari)	non previsto	3,50
Mercati (banchi NON alimentari)	non previsto	2,90
Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	non previsto	0,80
Mercatini artigianali e dell'antiquariato	non previsto	5,00
Hobbisti	non previsto	5,50
Chioschi	0,75	non previsto
Edicole	0,75	non previsto